



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Provvedimento: proposta di regola tecnica per la definizione dei requisiti di riutilizzabilità dei prodotti in plastica destinati ad entrare in contatto con gli alimenti di cui all'allegato, parte B, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196.

Amministrazione competente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Con riferimento alla proposta normativa in oggetto, occorre premettere che la stessa interviene sulle disposizioni contenute nel decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 (SUP) con lo scopo di fornire dettagliate caratteristiche tecniche volte a garantire la riutilizzabilità di alcuni prodotti di cui all'allegato, parte B, per i quali è previsto, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, il divieto di immissione sul mercato.

La regola tecnica proposta ha lo scopo di individuare i requisiti tecnici di riutilizzabilità dei citati prodotti in plastica per la loro immissione sul mercato, garantendo in tal modo la corretta applicazione della Direttiva SUP ed evitando la commercializzazione di prodotti etichettati come riutilizzabili ma percepiti ed utilizzati dai consumatori come monouso.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE.

La citata Direttiva SUP, relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti in plastica sull'ambiente, mira a prevenire e contrastare la dispersione dei rifiuti nell'ambiente e in particolare in quello marino. La Direttiva SUP è stata recepita nell'ordinamento interno con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, il quale, in coerenza con le disposizioni euro-unitarie, ha vietato l'immissione sul mercato di alcuni prodotti in plastica monouso.

Nello specifico, all'articolo 3, comma 1, lettera b) è definito *prodotto in plastica monouso* il *prodotto realizzato interamente o parzialmente in plastica, ad eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente, e che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito*. Il successivo articolo 5, rubricato "*restrizioni all'immissione sul mercato*", prevede al primo comma il divieto dell'immissione sul mercato dei prodotti in plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato al decreto, tra i quali figurano i prodotti in plastica oggetto della proposta normativa.

Occorre rappresentare altresì che la Commissione europea, con Comunicazione del 7 giugno 2021, ha fornito orientamenti riguardanti l'interpretazione e l'attuazione della Direttiva (UE)2019/904 sui

prodotti di plastica monouso. Nello specifico, al paragrafo 2.2.2., rubricato *Monouso*, prevede che *le caratteristiche di progettazione del prodotto possono contribuire a determinare se un prodotto debba essere considerato monouso o multiuso. Il fatto che un prodotto sia concepito, progettato e immesso sul mercato per essere riutilizzato può essere valutato considerando la vita funzionale attesa del prodotto, vale a dire se è destinato e progettato per essere utilizzato più volte prima dello smaltimento finale, senza perdere la sua funzionalità, la sua capacità fisica o la sua qualità, e se di norma i consumatori lo concepiscono, percepiscono e utilizzano come un prodotto riutilizzabile. Le caratteristiche pertinenti di progettazione del prodotto comprendono la composizione, la lavabilità e la riparabilità dei materiali, che consentirebbero molteplici spostamenti e rotazioni per lo stesso scopo per il quale il prodotto era stato originariamente concepito.*

In aggiunta, al paragrafo 4.3 dei medesimi orientamenti, viene riportata la tabella 4-4 denominata *“Applicazione illustrativa dei criteri per interpretare la definizione di posate, piatti, cannucce e agitatori di plastica monouso”* che esclude dall’ambito di applicazione della suddetta Direttiva *“Posate, piatti, cannucce, agitatori di plastica durevole a uso multiplo, appositamente progettati e immessi sul mercato con l’obiettivo di essere utilizzati più di una volta e generalmente concepiti e utilizzati dal consumatore in quanto tali”*.

Seppur gli orientamenti della Commissione forniscono i principi generali cui attenersi per la determinazione della riutilizzabilità dei prodotti, tuttavia, nella legislazione sovranazionale non sono presenti specifiche disposizioni contenenti le caratteristiche tecniche per definire un prodotto in plastica come riutilizzabile ai sensi della Direttiva SUP.

Tale circostanza, come rappresentato dagli operatori, crea criticità circa l’individuazione univoca dei prodotti in plastica effettivamente riutilizzabili rispetto a quelli monouso. La proposta normativa in argomento si pone l’obiettivo di superare tali criticità.

2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici.

L’obiettivo della proposta di regola tecnica è quella di inserire nell’ordinamento nazionale parametri univoci per la determinazione della riutilizzabilità dei prodotti in plastica di cui all’allegato, parte B, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 e ciò allo scopo di superare le criticità evidenziate dagli operatori del settore all’indomani dell’entrata in vigore del divieto di immissione sul mercato dei prodotti in plastica monouso di cui al citato allegato.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

L’indicatore che consentirà di verificare il grado di efficacia dell’intervento normativo, è rappresentato dalla conformità alla regola tecnica dei prodotti immessi sul mercato.

3. VALUTAZIONE DELL’INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L’intervento normativo, nel definire i requisiti tecnici che determinati prodotti in plastica devono possedere affinché possano essere considerati come riutilizzabili, risulta avere impatti positivi in termini economici, sociali e ambientali in quanto, in primo luogo, è volto ad attuare in modo corretto i divieti di immissione sul mercato dei prodotti monouso di cui alla Direttiva SUP e a superare le criticità evidenziate dagli operatori del settore consistenti nell’attuale commercializzazione di prodotti etichettati come riutilizzabili ma percepiti e utilizzati dai consumatori come monouso, garantendo in tal modo i principi di leale concorrenza tra tutte le imprese interessate. La proposta normativa ha tra l’altro lo scopo di limitare la produzione e la

dispersione di rifiuti derivanti dall'utilizzo dei prodotti in plastica oggetto della stessa, in quanto i requisiti tecnici ne garantiscono molteplici utilizzi.

3.2 Impatti specifici

L'introduzione di requisiti tecnici volti a definire la riutilizzabilità consentirà l'immissione sul mercato di prodotti in plastica destinati a molteplici usi e facilmente distinguibili dagli analoghi prodotti in plastica monouso (oggi vietati), garantendo l'esclusione dal mercato di quei prodotti venduti come "riusabili" o "lavabili" ma percepiti e utilizzati dai consumatori come prodotti monouso, vanificando pertanto il perseguimento degli obiettivi di riduzione del consumo di plastica.

A. Effetti sulle piccole e medie imprese

La proposta normativa avrà effetti positivi sulle piccole e medie imprese in quanto è volta a definire in modo chiaro e univoco la riutilizzabilità dei prodotti e pertanto superando le ambiguità applicative che sono sorte all'indomani dell'entrata in vigore del divieto di immissione sul mercato dei prodotti monouso di cui al decreto legislativo 196 del 2021.

B. Effetti sulla concorrenza

La proposta normativa, volta a superare le criticità evidenziate dagli operatori del settore consistenti nell'attuale commercializzazione di prodotti etichettati come riutilizzabili ma percepiti e utilizzati dai consumatori come monouso, garantisce la concreta attuazione del principio di leale concorrenza tra tutte le imprese interessate

C. Oneri informativi

La disposizione prevede nuovi oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

La disposizione non interferisce con i livelli minimi di regolazione europea. La regola tecnica proposta va ad implementare quanto previsto dalla Direttiva SUP, così come recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 196 del 2021.

4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1. Attuazione

I soggetti responsabili dell'attuazione sono le imprese del settore destinatarie della stessa disposizione.

4.2 Monitoraggio

Le attività di monitoraggio sull'attuazione della disposizione, verrà svolta dalla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.